



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Tutela dei Consumatori*

DETERMINA N. 1 /13/DIT/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 19/13/DIT AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249 E S.M.I.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e s.m.i., pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" e s.m.i., pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 329 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*" e s.m.i., pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 136, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" e s.m.i.;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 120 del 25 maggio 2007, e s.m.i.;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l'Allegato A recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" e s.m.i.;

VISTO l'atto n. 19/13/DIT del 31 maggio 2013, notificato alla parte in data 4 giugno 2013, con il quale veniva contestata alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Tutela dei Consumatori*

la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver ottemperato al provvedimento temporaneo n. 175/2012 adottato dal Corecom Calabria a favore della società Baylik , ai sensi dell'articolo 5, Allegato A, della delibera n. 173/07/CONS recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" e s.m.i., al fine di garantire il ripristino dell'utenza n. 0965-48624;

VISTA la nota del 1 agosto 2013, prot. n. 43569, con cui la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bonifico bancario disposto a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento effettuato in data 17 luglio 2013 della sanzione in misura ridotta, pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), determinata ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 19/13/DIT, avviato nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per la mancata ottemperanza al provvedimento temporaneo n. 175/2012 adottato dal Corecom Calabria, è archiviato avendo effettuato la predetta società il pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione) ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità .

Napoli, 14 settembre 2013

Il Direttore  
Federico Flaviano

5